

Allegato "B" al Repertorio n. 58.596 e Fascicolo n. 24.456.

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### **Art. 1 (Denominazione - Sede)**

La Società Cooperativa denominata "**COOP. DELLACASA - Società Cooperativa Edificatrice**" ha sede nel Comune di Firenze.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

##### **Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. La Società non potrà comunque essere sciolta prima che siano stati estinti gli eventuali mutui contratti per la realizzazione dei programmi sociali, ovvero siano stati frazionati ed accollati ai singoli Soci.

### TITOLO II

#### SCOPO - OGGETTO

##### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro o speculazione privata ed ha per scopo quello di progettare, realizzare, acquistare, gestire costruire alloggi e relative pertinenze da assegnare ai soci, in proprietà, in locazione o in godimento, anche con patto di futura assegnazione o riscatto, usufruendo o meno delle

agevolazioni previste dalle Leggi per l'edilizia.

La Cooperativa potrà, altresì, provvedere, al fine di assegnarle ai propri soci, alla realizzazione o all'acquisizione di unità immobiliari adibite ad uso accessorio o complementare o ad altre destinazioni rispetto a quelle dell'abitazione.

La Cooperativa può operare anche con i terzi, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa potrà:

- a) acquistare aree in proprietà, in diritto di superficie o in altra forma;
- b) provvedere alla costruzione degli immobili in economia o mediante appalti o licitazioni. Nell'ambito dei progetti edificativi approvati la Cooperativa potrà procedere anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria o di edilizia in genere, nonché di immobili diversi, quali garages, cantine, immobili commerciali, asili nido, scuole, centri civici e commerciali, verde attrezzato e luoghi destinati ad attività culturali, ricreative, sociali, sportive e simili eventualmente necessarie in base a disposizioni comunali, Piani di Zona, programmi integrati o complessi organici di insediamento, o a qualsiasi provvedimento amministrativo, purché finalizzati e funzionali alla migliore fruibilità degli alloggi o a servizio degli edifici costruiti;
- c) acquistare immobili da demolire, ricostruire, ristrutturare, risanare o

suddividere, nonché acquistare alloggi già costruiti da assegnare ai soci;

d) provvedere, nei modi stabiliti dall'apposito regolamento, all'amministrazione condominiale degli edifici assegnati ai soci, nonché la gestione delle parti comuni di complessi edilizi;

e) procurare ai propri soci collettivamente l'acquisizione di abitazioni o di altre unità immobiliari già realizzate o in corso di realizzazione, rappresentandoli ed assistendoli nel corso delle trattative, nelle operazioni contrattuali e finanziarie e negli adempimenti conseguenti;

f) la Cooperativa potrà attuare iniziative nel settore ecologico per l'abitare sostenibile, che saranno realizzate nel rispetto dei requisiti e delle norme in campo ecologico e di bioarchitettura. Saranno pertanto adottate adeguate scelte organizzative, procedurali, tecniche, progettuali e realizzative utili a conseguire gli obiettivi definiti e la necessaria certificazione. Attraverso queste iniziative la Cooperativa si propone di soddisfare le esigenze dei propri Soci, di contribuire al miglioramento della qualità ambientale dell'edilizia sociale e più in generale della qualità della vita dei cittadini. Gli interventi edilizi destinati alla realizzazione di case ecologiche terranno conto della localizzazione, delle normative vigenti, delle condizioni climatiche e delle esigenze dei Soci;

g) svolgere per conto e nell'interesse dei propri soci tutte le attività connesse ed utili per il conseguimento delle finalità sociali, eventualmente agendo con i poteri e gli obblighi del mandatario.

Nello svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà avvalersi dei contributi e provvidenze previste dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta per l'edilizia agevolata e convenzionata, da parte

dello Stato, delle Regioni, e da ogni altro Ente o persona giuridica; ricorrere ai finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito indipendentemente dai contributi pubblici; contrarre mutui passivi ed effettuare ogni altra operazione utile per il raggiungimento del proprio fine sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà trattare e conseguire finanziamenti, prestiti e contributi, sia avvalendosi delle leggi speciali sia ricorrendo al credito ordinario, e concedere le garanzie e fidejussioni necessarie per il raggiungimento dei propri scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in cooperative, imprese, consorzi o altri enti, nonché partecipare in associazioni (anche temporanee), al fine di eseguire interventi che consentano alla Cooperativa la disponibilità di alloggi o di unità immobiliari da fare acquisire ai propri soci o per attività comunque finalizzate a facilitare il raggiungimento dello scopo mutualistico.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

### TITOLO III

#### SOCI

##### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano esigenza di ottenere in

assegnazione immobili ad uso abitativo o di immobili di uso diverso dall'abitazione.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, esercitano in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Il numero di iscrizione nel registro dei soci determina di norma l'ordine di precedenza per la scelta dell'assegnazione dei singoli alloggi, tuttavia la Cooperativa può determinare criteri di precedenza diversi con apposito regolamento; la Cooperativa può altresì concordare particolari graduatorie, in accordi con enti pubblici e privati, nel caso in cui tali enti concedano particolari agevolazioni per l'acquisizione o per la realizzazione di immobili da assegnare o concedano comunque specifici contributi e agevolazioni per la realizzazione di determinate iniziative o attività a favore dei soci.

Sono ammessi a soci gli elementi tecnici ed amministrativi nei limiti della normativa vigente.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la dichiarazione, in rapporto al programma, di essere in possesso dei necessari requisiti per ottenere l'assegnazione di un alloggio o di immobili ad uso diverso da quello abitativo;
- c) la composizione del nucleo familiare;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **Art. 7 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potra' chiedere ai soci non prenotatari ed ai soci prenotatari quote mensili od annue di importi diversificati per le spese di amministrazione.

I soci prenotatari di alloggi o di immobili ad uso diverso da quello abitativo sono inoltre obbligati:

- a) a versare le quote di anticipo necessarie per la realizzazione dell'intero programma cui aderiscono, richieste nella misura e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) a pagare puntualmente pro-quota, fin dalla prima scadenza, le rate di preammortamento o di ammortamento dei mutui chiesti nel loro interesse che la Cooperativa stipulera';
- c) a pagare puntualmente l'eventuale canone di affitto dell'appartamento o degli immobili ad uso diverso da quello dell'abitazione loro assegnati, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a non apportare modifiche o varianti agli stabili e pertinenze, ne' imporre oneri o servitu' senza il preventivo consenso scritto del Consiglio di

Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 8 (Perdita della qualita' di socio)**

La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

#### **Art. 9 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che abbia raggiunto lo scopo sociale.

In nessun caso e' ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Societa' e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa Societa' ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Societa'. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' ricorrere ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Societa', il recesso ha

effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

### **Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con particolare riferimento ai versamenti dovuti in base ai programmi edificativi posti in essere dalla Cooperativa a cui il socio ha aderito;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che non accetti il piano finanziario relativo al programma cui intende partecipare;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate ai sensi di legge.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 12 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società'.

Il pagamento e' effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

### **Art. 13 (Morte del socio)**

Nel caso di morte di un socio prima della prenotazione di un alloggio o di un immobile ad uso diverso dall'abitazione, la Società' continua il rapporto, a richiesta, con uno solo degli eredi che dovra' essere designato entro sei mesi dagli eredi legittimi o testamentari.

Nel caso di morte dopo la prenotazione si procede in conformita' di quanto disposto dal T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.

Nel caso in cui nessuno degli eredi intenda proseguire nel rapporto associativo, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresentera' di fronte alla Società'.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

### **Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,**

### **responsabilita' dei soci cessati)**

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Le somme eventualmente versate dal socio (prenotatario) per la realizzazione dell'intervento edilizio al quale e' interessato, potranno essere rimborsate, al netto delle spese generali, tecniche, amministrative e di ogni altro eventuale credito, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente previste dal Regolamento interno.

La Cooperativa puo' compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Societa' risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

##### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### **Art. 15 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 30 (trenta). Il valore delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o di statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Le somme versate alla Società a qualsiasi titolo sono improduttive di

interessi, salvo eventuali versamenti a titolo di prestito sociale fruttifero.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

### **Art. 16 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6 controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

### **Art. 17 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

#### **Art. 18 (Vantaggio mutualistico)**

La Cooperativa ordinariamente non attribuisce vantaggio mutualistico sotto forma di ristorni in quanto lo attribuisce direttamente mediante l'applicazione di un minor prezzo dell'immobile rispetto a quello di mercato.

Qualora il vantaggio mutualistico non sia insito nel minor prezzo

dell'immobile rispetto a quello di mercato, la Cooperativa potrà corrispondere eventuali ristorni ai soci in ragione della quantità e qualità degli scambi mutualistici effettuati con gli stessi.

In ogni caso il vantaggio mutualistico normalmente è attribuito al momento dell'assegnazione definitiva dell'alloggio.

## TITOLO V

### ORGANI SOCIALI

#### **Art. 19 (Organi)**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

#### **Art. 20 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi ai soci per lettera raccomandata inviata personalmente a ciascun socio o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilita' degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'Assemblea inoltre puo' essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non e' ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi

predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

### **Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea puo' svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati. Il collegamento solo in via audio e' consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti piu' di venti soci, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci. In tal caso, e' necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### **Art. 23 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

### **Art. 24 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre altri soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in

bianco.

### **Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

### **Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)**

La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e' scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili nei limiti fissati dalla normativa vigente.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

### **Art. 27 (Compiti degli Amministratori)**

Gli Amministratori sono investiti dei piu' ampi poteri per la gestione della Societa', esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e

delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

È nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in

grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 29 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 30 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

#### **Art. 31 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della

Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

### **Art. 32 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

### **Art. 33 (Controllo contabile)**

Il controllo contabile e' esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una societa' di revisione.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla societa' di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attivita' di controllo contabile e' documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della societa'.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potra' affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

## TITOLO VI

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### **Art. 34 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societa' nominera' uno o piu' Liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il solo capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati sara' devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31

gennaio 1992, n. 59.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### **Art. 36 (Regolamenti)**

E' compito del Consiglio di Amministrazione la predisposizione di eventuali regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterra' opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

#### **Art. 37 (Principi di mutualita', indivisibilita' delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **Art. 38 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle societa' cooperative a mutualita' prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle societa' cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle societa' per azioni.

F.to: Antonio Cantini.

F.to: Dottor Mario Piccinini Notaro.